

## EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI NON VERSATI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

per i dipendenti delle:

**Amministrazioni statali, compresi i dipendenti civili e militari dello Stato, **UNIVERSITA' STATALI**, Agenzie nazionali delle autorità indipendenti, delle scuole primarie paritarie-pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali**

Ai sensi della circolare INPS n. 94 31/05/2017, dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate si applicano le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria (AGO), con la conseguenza che i periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, perché non versati dalle Amministrazioni da cui dipendono, una volta trascorso il periodo di prescrizione quinquennale, non potranno essere computati ai fini sia della misura (importo pensionistico) sia del diritto a pensione (periodi utili ai fini pensionistici), salvo la costituzione di una rendita vitalizia.

Considerata la portata innovativa dell'orientamento fornito con la circolare INPS e degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le disposizioni della circolare si applicano a far data dal 1 gennaio 2018.

Decorso il termine di prescrizione, si estingue per l'INPS il diritto a riscuotere la contribuzione ed è impossibilitato a riceverla anche se l'Amministrazione debitrice esercitasse la volontà di procedere con il versamento in via spontanea. In questo caso, il datore di lavoro pubblico **avrà la facoltà (non l'obbligo)** di sanare gli effetti negativi per il dipendente, richiedendo la costituzione di una rendita vitalizia "adeguata" il cui importo, allo stato attuale, probabilmente non sarà esattamente corrispondente a quella dovuta in rapporto ai contributi non versati (ma prelevati al dipendente!).

Se l'amministrazione inadempiente non vorrà o non potrà esercitare l'opzione, il dipendente potrà sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione relativi ai periodi con contributi mancanti.

### CHE FARE?

In considerazione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici spesso incomplete, quali che siano le amministrazioni sopra citate, è del tutto evidente la necessità di chiedere all'INPS la sistemazione della propria posizione assicurativa prima del 1° gennaio 2018, data di decorrenza delle circolari n. 94/2017.

L'unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo della interruzione dei termini prescrizionali è quella presentata dal dipendente all'INPS che attiverà la procedura di verifica presso gli enti datori di lavoro.

In particolare, *vista l'informatizzazione delle procedure dell'INPS, che consentono solo richieste on line*, invitiamo con urgenza i dipendenti delle Università a fare richiesta del PIN dispositivo, che può essere fatta on line oppure richiesto alla sede INPS di appartenenza presentando il documento d'identità. In questo caso il PIN è rilasciato nella stessa giornata.

Una volta in possesso del PIN, accedere al sito dell'INPS alla procedura "estratto conto contributivo" e verificare che siano presenti tutti i periodi di lavoro prestato.

Nel caso in cui vi fossero anomalie (periodi mancanti) accedere alla voce procedura RVPA digitando: "Richiesta variazione posizione assicurativa" nella casella "CERCA" e richiedere la sistemazione della propria posizione inserendo i periodi mancanti e l'ente di appartenenza (è facoltativo l'inserimento del dato retributivo) e in allegato un documento che attesti il servizio mancante.

In alternativa rivolgersi al Patronato.

Tale procedura interrompe gli effetti della prescrizione stabiliti dalla circolare n. 94 31/05/2017 dell'INPS.

### ATTIVIAMOCI IN TEMPO PER EVITARE LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI

Roma, 9 ottobre 2017

USB PI UNIVERSITA'